

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 30 aprile 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmine Volpe, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALVATI FERDINANDO SEGUITO GARA PUTEOLANA/MANFREDONIA DEL 5.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Puteolana 1902 Internapoli di Pozzuoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGLIARINI FRANCESCO, SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/MATERA CALCIO DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 14.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S ;**
- **AMMENDA DI €1.000,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZONE ARIS SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014,

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata), riduce la sanzione dell’ammenda ad €1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. CARRER GIORGIO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. GABBANINI LEONARDO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A 1.10.2014 AL SIG. GORELLI GIAMPAOLO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SAXO BESJAN, INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 30 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete